



**LOTTOMATICA S.p.A.**

Viale del Campo Boario, 56/d - 00153 Roma

Capitale sociale Euro 151.721.634,00 i.v.

Partita IVA, codice fiscale ed iscrizione presso il registro delle imprese di Roma n. 08028081001

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di De Agostini S.p.A.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULL'ARGOMENTO  
ALL'ORDINE DEL GIORNO, IN PARTE STRAORDINARIA, DELL'ASSEMBLEA  
CONVOCATA PER I GIORNI 11 e 12 DICEMBRE 2007, RISPETTIVAMENTE IN PRIMA  
E IN SECONDA CONVOCAZIONE**

**Argomento all'ordine del giorno in parte straordinaria - "Proposta di modifica dei seguenti articoli dello statuto: art. 4 (Oggetto); art. 13 (Consiglio di amministrazione: nomina); art. 20 (Nomina, composizione e requisiti del Collegio Sindacale); deliberazioni inerenti e conseguenti"**

Signori Azionisti,

il consiglio di amministrazione Vi ha convocato in sede straordinaria per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta di modifica dei seguenti articoli dello statuto: art. 4 (Oggetto); art. 13 (Consiglio di amministrazione: nomina); art. 20 (Nomina, composizione e requisiti del Collegio Sindacale).

\* \* \*

La presente relazione illustrativa (la "**Relazione**") è redatta dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 72, comma 1, e dell'allegato 3A (schema n. 3) al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. "Testo unico della finanza", di seguito "**TUF**") concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera CONSOB 14 maggio 1999, n. 11971 come successivamente integrato e modificato (c.d. "Regolamento emittenti", di seguito il "**Regolamento**").

In conformità agli artt. 72 e 92 del Regolamento, la presente relazione è stata trasmessa alla CONSOB il giorno in cui è stata decisa la convocazione dell'Assemblea straordinaria chiamata a deliberare sulle proposte modifiche statutarie, e poi messa a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, quindici giorni prima della medesima data di svolgimento dell'assemblea.

Nel prosieguo sarà esposto anche il confronto, articolo per articolo, del testo vigente dello statuto sociale e di quello che si propone di adottare, con evidenza delle modifiche che si intende apportare.

## **1. ILLUSTRAZIONE E MOTIVAZIONE DELLA PROPOSTA DI MODIFICHE STATUTARIE**

### ***a) Modifiche proposte al fine di adeguare lo statuto sociale alle disposizioni del Regolamento ed al fine di migliorare il tenore letterale***

A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303, finalizzato al coordinamento e adeguamento alle disposizioni recate dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262 (c.d. "**Legge per la tutela del risparmio**"), l'assemblea straordinaria di Lottomatica del 23 aprile 2007 approvò alcuni interventi di miglioramento e adeguamento dello statuto alle disposizioni del citato d.lgs. n. 303/2006, con riserva di recepire altresì, ove necessario, le emanande disposizioni attuative della Consob.

La medesima assemblea delegò in tale occasione il consiglio di amministrazione, nei limiti delle proprie attribuzioni e comunque nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, ad adeguare autonomamente lo statuto alle predette emanande disposizioni regolamentari Consob. La Consob ha provveduto in tal senso con delibera 3 maggio 2007, n. 15915.

Nonostante la richiamata delega dell'assemblea, e benché a norma dell'art. 17.1, lett. e) dello statuto sociale e dell'art. 2365, comma 2 del codice civile, il consiglio di amministrazione già goda della facoltà di modificare lo statuto onde allinearne il contenuto a disposizioni di legge, la natura in parte discrezionale di alcuni degli interventi modificativi proposti, nonché l'intuibile interesse delle minoranze azionarie a modifiche che le riguardano direttamente, ha persuaso il consiglio medesimo dell'opportunità di condividere con gli azionisti le proposte di modifica qui commentate.

Vi sono poi, tra le modifiche proposte, interventi di carattere prevalentemente formale volti ad armonizzare il contenuto complessivo dello statuto nonché a renderne più agevole la lettura.

Si illustrano, qui di seguito, le singole modifiche proposte, con le relative motivazioni.

Con riferimento all'**articolo 13 dello statuto**, che regola le modalità di nomina dell'organo amministrativo, si propone innanzitutto di eliminare il riferimento normativo presente al **comma 13.1**; la modifica proposta risponde all'esigenza, di carattere pratico, di utilizzare una formulazione generica onde evitare la necessità di intervenire nuovamente sul testo dello statuto a fronte di interventi di natura sistematica da parte del legislatore sul codice civile.

Si propone, poi, di richiamare nel **comma 13.2** la circostanza, altrimenti non immediatamente percepibile per chi non conosca la struttura del gruppo Lottomatica, che l'assunzione della carica di amministratore è subordinata anche al possesso di requisiti normativi connessi alle partecipazioni detenute dalla Società (attualmente, la Società detiene partecipazioni rilevanti nel capitale di un istituto di moneta elettronica nonché di un intermediario finanziario).

Con riferimento agli adempimenti ed alle forme di pubblicità necessari per la presentazione delle liste, di cui al **comma 13.3**, si propone di adeguare il testo alle nuove disposizioni regolamentari prevedendo, da un lato, che la Società adempia agli obblighi previsti dalla legge nei termini stabiliti, e, dall'altro, che la percentuale di partecipazione al capitale, necessaria per presentare le liste, sia pubblicata nell'avviso di convocazione. Per quanto riguarda, invece, la documentazione da allegare alle liste, si propone di richiedere che, oltre a quanto già previsto, venga anche indicata l'identità dei soci che hanno presentato le liste, nonché la percentuale di partecipazione al capitale sociale complessivamente detenuta.

Per maggior chiarezza espositiva, appare poi opportuno inserire, in relazione al meccanismo di nomina degli amministratori, una definizione di "lista di maggioranza" ed una di "lista di minoranza".

Con riferimento all'ipotesi di ripetuta parità di voti tra più liste, vengono proposti interventi migliorativi del meccanismo già previsto dallo statuto vigente per dirimere possibili incertezze. In particolare, si propone di prevedere la prevalenza della lista presentata (i) dai soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della stessa ovvero, in subordine, (ii) dal maggior numero di soci; nel caso di ulteriore parità di voti tra più liste, si propone che i candidati vengano tratti da ciascuna di esse, nel numero previsto dalla legge e dallo statuto, in base al criterio dell'anzianità anagrafica.

Con riferimento alla necessità di garantire il numero legale di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza, si propone di richiamare espressamente l'obbligo, previsto dalla legge per l'amministratore che perda i suddetti requisiti, di darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione, il quale evidentemente valuterà i provvedimenti necessari.

Nel caso, disciplinato nel **comma 13.5**, in cui vengano a mancare uno o più amministratori, ovvero i candidati nominati dall'assemblea non abbiano assunto la carica, si propone di provvedere alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile. Qualora vengano a mancare amministratori tratti dalle liste di minoranza, essi verrebbero sostituiti attingendo, secondo il rispettivo ordine progressivo, sempre che risulti assicurato il numero legale di amministratori indipendenti: (i) alla lista di minoranza cui apparteneva l'amministratore sostituito, ove possibile; ovvero, in base al numero di voti riportati in assemblea, (ii) alle ulteriori liste presentate e votate da soci di minoranza.

Nell'ipotesi in cui, poi, all'atto dell'insediamento del consiglio di amministrazione manchi detto numero legale di consiglieri indipendenti, si propone di sostituire automaticamente l'ultimo candidato non indipendente della lista di maggioranza con il primo candidato indipendente appartenente alla medesima lista, invece che alla lista di minoranza come attualmente previsto in modo incoerente con l'intera disciplina legale e statutaria della nomina e della sostituzione dell'organo amministrativo, una volta che essa è stata ormai completata con le ultime disposizioni regolamentari Consob delle quali si è detto sopra.

Passando ad illustrare le modifiche all'**articolo 20** dello statuto, concernente la nomina, la composizione ed i requisiti del collegio sindacale, si propone innanzitutto di rinviare genericamente alle nuove disposizioni regolamentari, nel **comma 20.2**, in merito agli adempimenti ed alle forme di pubblicità necessari per la presentazione delle liste, facendo altresì esplicito riferimento all'obbligo della Società di indicare nell'avviso di convocazione la percentuale di partecipazione al capitale necessaria per presentare le liste.

Con riferimento, invece, alla documentazione da allegare alle liste, sempre in omaggio alle nuove disposizioni, si rende necessario, da un lato, richiedere l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste medesime, nonché la percentuale di partecipazione al capitale sociale complessivamente detenuta, e dall'altro prevedere che costoro depositino, unitamente all'ulteriore documentazione richiesta, un'attestazione di assenza di rapporti di collegamento con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società.

Si propone, poi, di meglio specificare i limiti alla facoltà di presentare liste di candidati: i soci appartenenti al medesimo gruppo o aderenti ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni emesse da Lottomatica, al pari di qualsiasi altro socio, non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o tramite società fiduciarie.

Benché non necessario, appare tuttavia opportuno, per maggiore trasparenza a beneficio soprattutto delle minoranze, recepire la nuova disposizione regolamentare in forza della quale, nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che non siano espressione di minoranze azionarie, possono essere presentate ulteriori liste sino al quinto giorno successivo a tale data, dimezzando al contempo le quote di partecipazione previste dallo statuto per la presentazione delle stesse, e fermo restando quanto previsto in merito agli obblighi di deposito e pubblicità.

Per maggior chiarezza espositiva appare poi opportuno inserire, laddove viene descritto il meccanismo di nomina dei sindaci, una definizione di "lista di maggioranza" ed una di "lista di minoranza".

Come richiesto dall'articolo 144-*sexies*, comma 9, del Regolamento, si propone poi di disciplinare l'ipotesi di ripetuta parità di voti tra più liste facendo prevalere quella presentata (i) dai soci in possesso della maggiore partecipazione azionaria ovvero, in subordine, (ii) dal maggior numero di soci; in ulteriore subordine, si propone di ricorrere al criterio dell'anzianità anagrafica.

Passando al presidente del collegio sindacale, ai sensi delle nuove disposizioni del TUF questi è nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza. A tal fine, si propone di precisare che il sindaco effettivo eletto dalla minoranza assume la carica di presidente del collegio.

Riguardo alla sostituzione del sindaco espresso dalle minoranze, si propone di prevedere la possibilità di nominare ulteriori sindaci supplenti, individuati tra i candidati della lista di minoranza o, in subordine, tra i candidati collocati nella lista di minoranza risultata seconda per numero di voti; tale meccanismo consente, qualora fosse necessario sostituire il sindaco effettivo tratto dalla lista di minoranza, di far subentrare nella

medesima carica di presidente del collegio il primo sindaco supplente disponibile appartenente alla lista del sindaco cessato o, in mancanza, di far subentrare i predetti ulteriori sindaci supplenti, garantendo alle minoranze una relativa certezza di rappresentatività in seno al collegio.

Coerentemente con la descritta nuova disciplina della nomina e della sostituzione, si propone (i) di indicare al **comma 20.1** la possibilità che il collegio sindacale sia composto da due o più supplenti, e (ii) di prevedere al **comma 20.2** che le liste specifichino a pena di inammissibilità, e non facoltativamente come nell'attuale testo, se la candidatura sia per la carica di sindaco effettivo o supplente.

Da ultimo, onde assicurare - nel caso di mancanza di liste di minoranza - il numero minimo di sindaci supplenti appena indicato, e, più in generale, per garantire alla maggioranza un'adeguata rappresentatività, senza bisogno di indire una nuova assemblea al venir meno dell'unico supplente, si propone di portare da uno a due i sindaci supplenti espressi dalla medesima maggioranza (comma 20.2, lett.a)

#### ***b) Ulteriori proposte di modifica dello statuto sociale***

Con riferimento all'**articolo 4 dello statuto**, relativo all'oggetto sociale, la modifica proposta risponde all'esigenza di adeguare per tempo lo statuto in conformità ai requisiti previsti dalla procedura di selezione per l'affidamento in concessione dell'esercizio e dello sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, indetta dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato - AAMS in attuazione di quanto disposto dalla legge finanziaria per l'anno 2007 (c.d. "**Gara Enalotto**"), alla quale Lottomatica partecipa.

In particolare, il capitolato d'oneri della Gara Enalotto stabilisce che l'oggetto sociale della società aggiudicataria preveda espressamente "*l'attività di esercizio e sviluppo, in regime di concessione, dei giochi numerici a totalizzatore nazionale attraverso la conduzione della rete distributiva*". L'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, alla quale è stato rivolto un quesito al fine di accertare se l'oggetto sociale di Lottomatica potesse rimanere immutato in ragione della attuale generica previsione di attività inerenti all'organizzazione, alla gestione ed alla realizzazione di giochi, ha dato risposta negativa, imponendo così alla Società, con ragionevole anticipo rispetto all'eventuale aggiudicazione della Gara Enalotto, la modifica del proprio attuale oggetto sociale. In caso di aggiudicazione, infatti, lo statuto sociale modificato come sopra indicato dovrà essere prodotto ai fini della stipula dell'atto di convenzione di concessione entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva.

## **2. CONFRONTO DEL TESTO DELLO STATUTO SOCIALE VIGENTE E DI QUELLO PROPOSTO IN MODIFICA**

2.1 Si riporta, qui di seguito, il confronto, articolo per articolo, del testo vigente e di quello proposto in modifica per le anzidette ragioni, con illustrazione delle relative variazioni.

<b>TESTO VIGENTE DELLO STATUTO SOCIALE</b>	<b>NUOVO TESTO DELLO STATUTO SOCIALE</b>
[...] <b>4. Oggetto</b>	[...] <b>4. Oggetto</b>
4.1 La Società ha per oggetto ogni attività inerente la organizzazione, la gestione e la realizzazione di giochi e/o di lotterie istantanee e/o tradizionali quali, a titolo esemplificativo,	4.1 La Società ha per oggetto ogni attività inerente la organizzazione, la gestione e la realizzazione di giochi e/o di lotterie istantanee e/o tradizionali quali, a titolo esemplificativo,

<p>giochi di abilità, concorsi pronostici, forme di estrazione e scommesse, vuoi in via diretta vuoi per concessione da essa ricevuta, in Italia e all'estero.</p> <p>In particolare la Società potrà organizzare e gestire, quale concessionaria del Ministero delle Finanze, il servizio del lotto automatizzato, come previsto dall'art. 1 del d.m. 4832/GAB del 17 marzo 1993 e successivi.</p> <p>La Società potrà altresì svolgere ogni attività concessa e/o connessa con i servizi affidati o comunque dati in concessione alle tabaccherie e/o ricevitorie dalla Pubblica Amministrazione, inclusa la riscossione di tasse automobilistiche</p> <p>.</p> <p>4.2 La Società potrà svolgere qualsiasi altra attività affidatale dalle Amministrazioni concedenti correlata ai servizi o attività ottenuti in concessione.</p> <p>4.3 La Società potrà compiere tutte le operazioni industriali, finanziarie, commerciali, mobiliari e immobiliari comunque strumentali al perseguimento dell'oggetto sociale, compresi il rilascio di fidejussioni e di garanzie reali, l'acquisizione, cessione e sfruttamento di privative industriali, brevetti, invenzioni.</p> <p>4.4 La Società potrà assumere partecipazioni ed interessenze in altre società imprese e consorzi costituiti o costituendi, anche all'estero, indispensabili, connesse o strumentali al raggiungimento dell'oggetto sociale e compiere, in genere, qualsiasi operazione ritenuta a tal fine necessaria od opportuna nel rispetto della riserva di attività di cui agli artt. 106 e ss., d.lgs n. 385/1993 e relative disposizioni attuative.</p> <p style="text-align: center;">[...]</p> <p><b>TITOLO IV - ORGANO AMMINISTRATIVO</b>  <b>13. Consiglio di Amministrazione: nomina</b>  13. Consiglio di Amministrazione: nomina  13.1 La Società, ai sensi del par. 2, Sezione VI-bis, Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 (sette) a 15 (quindici) membri. L'Assemblea determinerà il numero dei componenti il Consiglio, numero che resterà fermo fino a sua diversa determinazione.  13.2 L'assunzione della carica di Amministratore è subordinata al possesso dei requisiti individuali eventualmente stabiliti dalla legge. Un numero adeguato di Amministratori, comunque non inferiore a quello eventualmente prescritto dalla legge, deve possedere i requisiti di indipendenza</p>	<p>giochi di abilità, concorsi pronostici, forme di estrazione e scommesse, vuoi in via diretta vuoi per concessione da essa ricevuta, in Italia e all'estero.</p> <p>In particolare la Società potrà organizzare e gestire, quale concessionaria del Ministero delle Finanze, il servizio del lotto automatizzato, come previsto dall'art. 1 del d.m. 4832/GAB del 17 marzo 1993 e successivi.</p> <p>La Società potrà altresì svolgere ogni attività concessa e/o connessa con i servizi affidati o comunque dati in concessione alle tabaccherie e/o ricevitorie dalla Pubblica Amministrazione, inclusa la riscossione di tasse automobilistiche.</p> <p><b><u>La Società potrà inoltre svolgere l'attività di esercizio e sviluppo, in regime di concessione, dei giochi numerici a totalizzatore nazionale attraverso la conduzione della rete distributiva.</u></b></p> <p>4.2 La Società potrà svolgere qualsiasi altra attività affidatale dalle Amministrazioni concedenti correlata ai servizi o attività ottenuti in concessione.</p> <p>4.3 La Società potrà compiere tutte le operazioni industriali, finanziarie, commerciali, mobiliari e immobiliari comunque strumentali al perseguimento dell'oggetto sociale, compresi il rilascio di fidejussioni e di garanzie reali, l'acquisizione, cessione e sfruttamento di privative industriali, brevetti, invenzioni.</p> <p>4.4 La Società potrà assumere partecipazioni ed interessenze in altre società imprese e consorzi costituiti o costituendi, anche all'estero, indispensabili, connesse o strumentali al raggiungimento dell'oggetto sociale e compiere, in genere, qualsiasi operazione ritenuta a tal fine necessaria od opportuna nel rispetto della riserva di attività di cui agli artt. 106 e ss., d.lgs n. 385/1993 e relative disposizioni attuative.</p> <p style="text-align: center;">[...]</p> <p><b>TITOLO IV - ORGANO AMMINISTRATIVO</b>  <b>13. Consiglio di Amministrazione: nomina</b>  13.1 La Società, <del>ai sensi del par. 2, Sezione VI-bis, Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile,</del> è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 (sette) a 15 (quindici) membri. L'Assemblea determinerà il numero dei componenti il Consiglio, <del>numero</del> che resterà fermo fino a sua diversa determinazione.  13.2 L'assunzione della carica di Amministratore è subordinata al possesso dei requisiti individuali eventualmente stabiliti dalla legge, <b><u>anche avuto riguardo alle partecipazioni eventualmente detenute dalla Società.</u></b> Un numero adeguato di Amministratori, comunque non inferiore a</p>
--	--

<p>stabiliti dalla legge stessa.</p> <p>13.3 Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dai Soci, nelle quali i candidati devono essere elencati secondo un ordine progressivo. Hanno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che, da soli od insieme ad altri Soci, rappresentino la percentuale minima eventualmente prevista per legge.</p> <p>Ogni Socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che (salva ogni altra causa di ineleggibilità o decadenza) non siano in possesso dei requisiti eventualmente stabiliti dalla legge o dallo Statuto.</p> <p>Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo di Amministratori indicato all'art. 13.1 che precede; un numero minimo di tali candidati, pari al numero minimo eventualmente indicato dalla legge, dovrà possedere i requisiti di indipendenza da essa previsti.</p> <p>Le liste dei candidati dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data prevista per l'Assemblea e, quindi, pubblicate senza indugio sul sito internet della Società a cura di quest'ultima. All'atto del deposito, ciascuna lista dovrà essere corredata da:</p> <p>A) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione dell'eventuale idoneità dei medesimi alla qualifica di indipendenti;</p> <p>B) una dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la candidatura ed attesta sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché il possesso dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dallo statuto;</p> <p>C) copia delle certificazioni rilasciate da intermediari autorizzati ed attestanti la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste medesime.</p>	<p>quello <del>eventualmente</del> prescritto dalla legge, deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge stessa.</p> <p>13.3 Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dai Soci, nelle quali i candidati devono essere elencati secondo un ordine progressivo. Hanno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che, da soli od insieme ad altri Soci, rappresentino la percentuale minima <del>eventualmente</del> prevista per legge. <b><u>Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione è indicata tale percentuale.</u></b></p> <p>Ogni Socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che (salva ogni altra causa di ineleggibilità o decadenza) non siano in possesso dei requisiti eventualmente stabiliti dalla legge o dallo statuto.</p> <p>Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo di Amministratori indicato all'art. 13.1 che precede; un numero minimo di tali candidati, pari al numero minimo <del>eventualmente</del> indicato dalla legge, dovrà possedere i requisiti di indipendenza da essa previsti.</p> <p>Le liste dei candidati dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data prevista per l'Assemblea <b><u>chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori</u></b> e, quindi, <del>pubblicate senza indugio sul sito internet della Società a cura di quest'ultima.</del> All'atto del deposito, ciascuna lista dovrà essere corredata da:</p> <p>A) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione dell'eventuale idoneità dei medesimi alla qualifica di indipendenti;</p> <p>B) una dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la candidatura ed attesta sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché il possesso dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dallo statuto;</p> <p>C) <b><u>l'indicazione dell'identità dei Soci che hanno presentato le liste e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, nonché</u></b> copia delle certificazioni rilasciate da intermediari autorizzati ed attestanti la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste medesime.</p> <p><b><u>La Società, senza indugio e comunque almeno dieci giorni prima dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli</u></b></p>
---	---

<p>Le liste, ovvero le singole candidature, per la presentazione delle quali non siano state osservate tutte le disposizioni che precedono, fatta eccezione per quelle a carico della Società, saranno considerate come non presentate.</p> <p>Inoltre, non saranno considerate le liste che non abbiano riportato il numero minimo di voti eventualmente previsto dalla legge.</p> <p>Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.</p> <p>All'elezione degli Amministratori si procederà come segue:</p> <p>a) dalla lista che abbia ottenuto in Assemblea la maggioranza dei voti saranno eletti, in base all'ordine progressivo con il quale siano stati elencati nella lista stessa, tanti Consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere tranne il numero minimo eventualmente riservato per legge alle minoranze;</p> <p>b) dalla seconda lista che abbia ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti, che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a), saranno tratti Consiglieri in numero pari a quello minimo indicato alla medesima lettera a), secondo l'ordine progressivo in base al quale siano stati indicati nella lista.</p> <p>Qualora, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate, non sia assicurata la nomina del numero di Consiglieri indipendenti richiamato all'art. 13.2 che precede, il o i candidato/i non indipendente/i eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo nella lista che abbia riportato il maggior numero di voti, di cui alla precedente lettera a), sarà/anno sostituito/i dal/i primo/i candidato/i indipendente/i, secondo il rispettivo ordine progressivo, non eletto/i della lista che abbia riportato o, qualora non fosse sufficiente, delle liste che abbiano riportato il maggior numero di voti.</p> <p>In caso di ripetuta parità di voti fra più liste, verrà tratto da ciascuna di esse un egual numero di Amministratori, sempre secondo l'ordine progressivo rispettivamente indicato.</p>	<p><b><u>Amministratori, provvederà agli adempimenti pubblicitari previsti dalle disposizioni vigenti.</u></b></p> <p>Le liste, ovvero le singole candidature, per la presentazione delle quali non siano state osservate tutte le disposizioni che precedono, fatta eccezione per quelle a carico della Società, saranno considerate come non presentate.</p> <p>Inoltre, non saranno considerate le liste che non abbiano riportato il numero minimo di voti <del>eventualmente</del> previsto dalla legge.</p> <p>Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.</p> <p>All'elezione degli Amministratori si procederà come segue:</p> <p>a) dalla lista che abbia ottenuto in Assemblea <del>la</del> <b><u>maggioranza il maggior numero</u></b> dei voti (<b><u>di seguito, la "Lista di Maggioranza"</u></b>) saranno eletti, in base all'ordine progressivo con il quale siano stati elencati nella lista stessa, tanti Consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere tranne il numero minimo <del>eventualmente</del> riservato per legge alle minoranze;</p> <p>b) dalla seconda lista che abbia ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti, che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i Soci che hanno presentato o votato la Lista di <del>cui alla precedente lettera a)</del> <b><u>Maggioranza (di seguito, la "Lista di Minoranza"</u></b>), saranno tratti Consiglieri in numero pari a quello minimo indicato alla medesima lettera a), secondo l'ordine progressivo in base al quale siano stati indicati nella lista.</p> <p>Qualora, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate, non sia assicurata la nomina del numero <b><u>legale</u></b> di Consiglieri indipendenti richiamato all'art. 13.2 che precede, il o i candidato/i non indipendente/i eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo nella <b><u>Lista di Maggioranza</u></b> sarà/anno sostituito/i dal/i primo/i candidato/i indipendente/i, secondo il rispettivo ordine progressivo, non eletto/i della <b><u>medesima Lista di Maggioranza</u></b>.</p> <p>In caso di ripetuta parità di voti fra più liste, <b><u>prevale quella presentata da Soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista ovvero, in subordine, dal maggior numero di Soci.</u></b><del>verrà tratto da ciascuna di esse un egual numero di Amministratori, sempre secondo l'ordine progressivo rispettivamente indicato.</del></p> <p><b><u>Nel caso di ulteriore parità di voti tra più liste, i candidati verranno tratti da ciascuna di esse, nel numero previsto dalla legge e dallo statuto, in base al criterio dell'anzianità anagrafica.</u></b></p> <p>Nel caso in cui sia presentata o votata una sola</p>
--	--

<p>Nel caso in cui sia presentata o votata una sola lista, tutti i Consiglieri saranno tratti da tale lista.</p> <p>13.4 Gli Amministratori dureranno in carica sino ad un massimo di tre esercizi, secondo quanto stabilirà l'Assemblea all'atto della nomina, e saranno rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p> <p>13.5 Qualora, nel corso dell'esercizio, vengano a mancare uno o più Amministratori, si provvederà alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile.</p> <p>13.6 In deroga alle precedenti disposizioni del presente articolo, qualora, per qualsiasi motivo, l'Amministratore o gli Amministratori tratto/i da liste di minoranza non possa/no assumere la carica o, avendola assunta, decada/no, subentrerà/anno il candidato o i candidati appartenente/i alla medesima lista, secondo il rispettivo ordine progressivo.</p> <p>13.7 Quando per qualsiasi causa il numero degli Amministratori in carica si riduca a meno della metà, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio e per la ricostituzione integrale dello stesso l'Assemblea dovrà essere convocata al più presto dagli Amministratori rimasti in carica.</p>	<p>lista, tutti i Consiglieri saranno tratti da tale lista.</p> <p><b><u>L'Amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge che, successivamente alla nomina, li perda, deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione.</u></b></p> <p>13.4 Gli Amministratori dureranno in carica sino ad un massimo di tre esercizi, secondo quanto stabilirà l'Assemblea all'atto della nomina, e saranno rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p> <p>13.5 Qualora, nel corso dell'esercizio, vengano a mancare uno o più Amministratori, <b><u>ovvero i candidati nominati dall'Assemblea non abbiano assunto la carica,</u></b> si provvederà alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile.</p> <p><b><u>Qualora l'Amministratore o gli Amministratori venuti a mancare siano stati tratti dalla Lista di Minoranza, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla loro sostituzione attingendo, secondo il rispettivo ordine progressivo, sempre che sia assicurato il numero legale di Amministratori indipendenti: (i) alla medesima Lista di Minoranza, ove possibile, ovvero, in base al maggior numero di voti riportati in Assemblea, (ii) alle ulteriori liste presentate e votate da Soci che non siano collegati in alcun modo, neppure indirettamente, con i Soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza.</u></b></p> <p>13.6 In deroga alle precedenti disposizioni del presente articolo, qualora, per qualsiasi motivo, l'Amministratore o gli Amministratori tratto/i da liste di minoranza non possa/no assumere la carica o, avendola assunta, decada/no, subentrerà/anno il candidato o i candidati appartenente/i alla medesima lista, secondo il rispettivo ordine progressivo.</p> <p>13.7 Quando per qualsiasi causa il numero degli Amministratori in carica si riduca a meno della metà, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio e per la ricostituzione integrale dello stesso l'Assemblea dovrà essere convocata al più presto dagli Amministratori rimasti in carica.</p>
<p><b>20. Nomina, composizione e requisiti del Collegio Sindacale</b></p> <p>20.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati</p>	<p><b>20. Nomina, composizione e requisiti del Collegio Sindacale</b></p> <p>20.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e <b><u>da due o più</u></b> supplenti,</p>

<p>dall'Assemblea.</p> <p>20.2 I Sindaci vengono nominati sulla base di liste presentate dai Soci nelle quali i candidati dovranno essere elencati in ordine progressivo, ove possibile specificando se la candidatura sia per la carica di Sindaco effettivo o supplente.</p> <p>Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale e pubblicate su almeno un quotidiano a diffusione nazionale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e, quindi, pubblicate senza indugio sul sito internet della Società a cura di quest'ultima.</p> <p>All'atto del deposito, ciascuna lista dovrà essere corredata da:</p> <p>A) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, sulle competenze acquisite e sulle esperienze maturate dagli stessi, con evidenza degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e delle rispettive scadenze;</p> <p>B) una dichiarazione con la quale il singolo candidato accetta la candidatura ed attesta sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dallo statuto;</p> <p>C) copia delle certificazioni rilasciate da intermediari autorizzati ed attestanti la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste medesime.</p> <p>Costituisce specifica causa di ineleggibilità alla carica di Sindaco e/o Presidente, ovvero di decadenza, il diniego espresso da amministrazioni od enti pubblici in virtù di disposizioni normative od amministrative applicabili alla Società.</p>	<p>nominati dall'Assemblea.</p> <p>20.2 I Sindaci vengono nominati sulla base di liste presentate dai Soci nelle quali i candidati dovranno essere elencati in ordine progressivo, <del>ove possibile</del> specificando <b><u>obbligatoriamente</u></b> se la candidatura sia per la carica di Sindaco effettivo o supplente.</p> <p>Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale e <del>pubblicate su almeno un quotidiano a diffusione nazionale</del> almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea <del>in prima convocazione e, quindi, pubblicate senza indugio sul sito internet della Società a cura di quest'ultima.</del></p> <p>All'atto del deposito, ciascuna lista dovrà essere corredata:</p> <p>A) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, sulle competenze acquisite e sulle esperienze maturate dagli stessi, con evidenza degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e delle rispettive scadenze;</p> <p>B) <b><u>di</u></b> una dichiarazione con la quale il singolo candidato accetta la candidatura ed attesta sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché il possesso dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dallo statuto;</p> <p>C) <b><u>delle informazioni relative all'identità dei Soci che hanno presentato la lista, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, nonché copia delle certificazioni rilasciate da intermediari autorizzati ed attestanti la titolarità di tale partecipazione del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste medesime;</u></b></p> <p><b><u>D) di una dichiarazione dei Soci che hanno presentato la lista, attestante l'assenza di rapporti di collegamento considerati rilevanti dalla legge nei confronti dei Soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.</u></b></p> <p><b><u>La Società, senza indugio e comunque almeno dieci giorni prima dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Sindaci, provvederà agli adempimenti pubblicitari previsti dalle vigenti disposizioni.</u></b></p> <p>Costituisce specifica causa di ineleggibilità alla carica di Sindaco e/o di Presidente, ovvero di decadenza, il diniego espresso da amministrazioni od enti pubblici in virtù di disposizioni normative od amministrative applicabili alla Società.</p> <p><b><u>Anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie:</u></b></p>
--	--

<p>Ogni Socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. I soci appartenenti al medesimo gruppo ed i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.</p>	<p>- Ogni <u>avente diritto</u> Socio potrà <u>votare nonché</u> presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista;<del>+</del></p>
<p>Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo di Sindaci previsto dall'art. 20.1 che precede; eventuali candidati ulteriori non verranno presi in considerazione.</p>	<p><del>- i</del> Soci appartenenti al medesimo gruppo <b><u>- per tale intendendosi l'insieme rappresentato dalla società controllante, dalle società controllate e dalle società sottoposte a comune controllo -</u></b> e i Soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, <del>anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.</del></p>
<p>Avranno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, rappresentino la percentuale minima eventualmente prevista per legge.</p>	<p>Ogni lista dovrà contenere <b><u>da un minimo di uno fino a un massimo di tre nominativi di candidati alla carica di Sindaco effettivo, nonché da un minimo di uno fino a un massimo di cinque nominativi di candidati alla carica di Sindaco supplente</u></b> <del>un numero di candidati non superiore al numero massimo di Sindaci previsto dall'art. 20.1 che precede;</del> eventuali candidati ulteriori <b><u>rispetto ai limiti indicati</u></b> non verranno presi in considerazione, <b><u>neppure ai fini della sostituzione di Sindaci venuti a mancare o che non abbiano assunto la carica.</u></b></p>
<p>Le liste, ovvero le singole candidature, per la presentazione delle quali non siano state osservate tutte le disposizioni che precedono, fatta eccezione per quelle a carico della Società, saranno considerate come non presentate.</p>	<p><b><u>Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</u></b></p> <p>Avranno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, rappresentino la percentuale minima <del>eventualmente</del> prevista per legge. <b><u>Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale è indicata tale percentuale.</u></b></p>
<p>Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.</p> <p>All'elezione dei Sindaci si procederà come segue: a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci saranno tratti 2 (due) Sindaci effettivi ed un supplente, seguendo l'ordine progressivo della lista ove non siano</p>	<p><b><u>Nel caso in cui, alla scadenza del termine di presentazione delle liste, sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da Soci collegati tra loro ai sensi delle vigenti disposizioni, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data; in tal caso, le soglie sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà. Di tale circostanza e di tale possibilità viene senza indugio data notizia con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni. Restano comunque valide tutte le altre disposizioni che precedono in materia di nomina del Collegio Sindacale.</u></b></p>
<p>Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.</p> <p>All'elezione dei Sindaci si procederà come segue: a) dalla lista che avrà ottenuto <del>la</del> maggioranza</p>	<p>Le liste, ovvero le singole candidature, per la presentazione delle quali non siano state osservate tutte le disposizioni che precedono, fatta eccezione per quelle a carico della Società, saranno considerate come non presentate, <b><u>salvo diversa disposizione del presente Statuto.</u></b></p> <p>Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.</p> <p>All'elezione dei Sindaci si procederà come segue: a) dalla lista che avrà ottenuto <del>la</del> maggioranza</p>

state opportunamente distinte le candidature a Sindaco effettivo da quelle a Sindaco supplente;

b) il restante Sindaco effettivo, con la carica eventualmente riservata per legge ai Sindaci espressi dalla minoranza, ed il restante Sindaco supplente, saranno tratti dalla lista che abbia, dopo la lista maggioritaria, il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, seguendo l'ordine progressivo della lista ove non siano state opportunamente distinte le candidature a Sindaco effettivo da quelle a Sindaco supplente.

In caso di parità tra liste non maggioritarie è eletto il candidato della lista che sia stata presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

La Presidenza del Collegio Sindacale, ove non riservata per legge ai Sindaci espressi dalla minoranza, verrà attribuita con delibera assembleare ad uno dei Sindaci effettivi.

Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare o non possa assumere la carica, ed in assenza di criteri di sostituzione previsti dalla legge, il sindaco di minoranza è sostituito dal supplente - se indicato - ovvero dal candidato collocato successivamente appartenenti alla medesima lista, o in mancanza, dal primo candidato utile, eventualmente anche supplente, secondo l'ordine progressivo della lista di minoranza risultata seconda per numero di voti. Ove tali criteri statutari non siano applicabili, ai fini della sostituzione si attingerà al primo candidato utile, eventualmente anche supplente, secondo l'ordine progressivo della lista di minoranza collocato in posizione

~~dei **il maggior numero di** voti espressi dai Soci **(di seguito, la “Lista Maggioritaria”)** saranno tratti 2 (due) Sindaci effettivi e **2 (due) Sindaci** supplenti, seguendo l'ordine progressivo della lista ~~ove non siano state opportunamente distinte le candidature a Sindaco effettivo da quelle a Sindaco supplente;~~~~

b) il restante Sindaco effettivo, con la carica ~~di **Presidente** eventualmente riservata per legge ai Sindaci espressi dalla minoranza, ed il restante Sindaco supplente, saranno tratti~~ dalla lista che abbia **ottenuto, dopo senza tener conto della ~~Lista m~~ Maggioritaria**, il maggior numero di voti e **sia stata presentata e votata da Soci che non siano collegati** in alcun modo, neppure indirettamente, con i Soci che hanno presentato o votato la ~~Lista~~ **Maggioritaria (di seguito, la “Lista Minoritaria”)** risultata prima per numero di voti, seguendo l'ordine progressivo della lista ove non siano state opportunamente distinte le candidature a Sindaco effettivo da quelle a Sindaco supplente.

In caso di **ripetuta** parità **di voti** tra **più** liste, non maggioritarie è eletto il candidato **prevarrà quella** della lista che sia stata presentata da Soci in possesso della maggiore partecipazione **al momento della presentazione della lista** ovvero, in subordine, dal maggior numero di Soci, **o, in ulteriore subordine, i candidati saranno tratti dalle liste paritarie nel numero previsto dalla legge e dallo statuto, in base al criterio dell'anzianità anagrafica;**

**c) vengono eletti Sindaci supplenti tutti coloro che siano stati indicati come tali nella Lista Minoritaria ed in quella che (i) sia stata presentata e votata da Soci che non siano collegati in alcun modo, neppure indirettamente, con i Soci che hanno presentato o votato la Lista Maggioritaria, e (ii) abbia riportato un numero di voti immediatamente inferiore a quello della Lista Minoritaria (di seguito, “La Seconda Lista Minoritaria”).**

~~La Presidenza del Collegio Sindacale, ove non riservata per legge ai Sindaci espressi dalla minoranza, verrà attribuita con delibera assembleare ad uno dei Sindaci effettivi.~~

Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare o non possa assumere la carica, **il Sindaco effettivo di cui alla lettera b) che precede è sostituito dal primo Sindaco supplente disponibile secondo l'ordine progressivo della Lista Minoritaria o, in subordine, della Seconda Lista Minoritaria** ed in assenza di criteri di sostituzione previsti dalla legge, il sindaco di minoranza è sostituito dal ~~supplente - se indicato - ovvero dal candidato - collocato - successivamente appartenenti alla medesima lista, o in mancanza,~~

<p>immediatamente successiva per numero di voti riportati.</p> <p>Nel caso in cui sia presentata o votata una sola lista, tutti i Sindaci effettivi e supplenti saranno tratti da tale lista.</p> <p>[...]</p>	<p><del>dal primo candidato utile, eventualmente anche supplente, secondo l'ordine progressivo della lista di minoranza risultata seconda per numero di voti. Ove tali criteri statutari non siano applicabili, ai fini della sostituzione si attingerà al primo candidato utile, eventualmente anche supplente, secondo l'ordine progressivo della lista di minoranza collocato in posizione immediatamente successiva per numero di voti riportati.</del></p> <p>Nel caso in cui sia presentata o votata una sola lista, tutti i Sindaci effettivi e supplenti saranno tratti da tale lista.</p> <p>[...]</p>
--	---

### **3. VALUTAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN MERITO ALLA RICORRENZA O MENO DEL DIRITTO DI RECESSO**

Le modifiche proposte non ricadono in nessuna delle fattispecie di cui all'art. 2437 del codice civile.

Quelle aventi ad oggetto la nomina degli organi di amministrazione e controllo, di cui agli artt. 13 e 20, infatti, sono intese ad adeguare lo statuto a disposizioni normative vincolanti ed a migliorare la formulazione e la chiarezza espositiva rispetto alla precedente versione.

La proposta modifica dell'oggetto sociale, viceversa, necessaria come detto ai fini della stipula dell'atto di convenzione di concessione conseguente all'eventuale aggiudicazione della Gara Superenalotto, non comporta alcun mutamento di attività della Società, che in ogni caso continuerà ad essere focalizzata sul gioco, ed in particolare sul gioco del Lotto.

Si ritiene pertanto escluso il diritto di recesso.

\*\*\* \*\*

Signori Azionisti,

per le ragioni sopra illustrate, il consiglio di amministrazione Vi propone di assumere la seguente deliberazione:

“L'assemblea degli azionisti di Lottomatica, in sede straordinaria:

- esaminata e discussa la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione, depositata secondo le modalità e nei termini di legge;
- preso atto della relativa proposta di modifiche dello statuto sociale;

**delibera**

1. di modificare gli artt. 4, 13 e 20 dello statuto sociale, nel modo indicato nella predetta relazione illustrativa;
2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed a ciascun Amministratore Delegato in carica *pro tempore*, disgiuntamente tra loro e ciascuno con facoltà di avvalersi in tutto o in parte di

procuratori speciali, tutti i poteri occorrenti per provvedere a quanto necessario per l'esecuzione delle delibere che precedono e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari, ivi inclusi, in particolare, l'adempimento di ogni formalità necessaria affinché le stesse siano iscritte nel registro delle imprese a norma dell'art. 2436 del codice civile, nonché la facoltà di apportare alle medesime delibere nonché alla predetta relazione tutte le modifiche non sostanziali eventualmente richieste dalle autorità competenti, o comunque dai medesimi delegati ritenute utili od opportune.

Roma, 23 novembre 2007

Lottomatica S.p.A.  
p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente